

STATUTO "LOTTIAMO INSIEME ETS"



ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita una Associazione con la denominazione: "Lottiamo Insieme ETS"

L'Associazione applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Dl. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo ETS – Ente del Terzo Settore, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Agrigento all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo e al Runts.

L'Associazione ha la facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dl. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al Dpcm 14/02/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane o estere che perseguono le stesse sue finalità.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

Nel dettaglio, le attività d'interesse generale di cui all'articolo precedente, verranno praticamente declinate mediante:

- Attività di volontariato presso Strutture Ospedaliere Pediatriche Pubbliche, solo a seguito di opportuno accreditamento e quindi autorizzazione dalla Struttura Pubblica ed in dettaglio:
 - Attività di animazione per i bambini ricoverati;
 - Attività di supporto economico e/o psicologico alle famiglie ricoverate;
 - Attività di supporto alla Struttura Ospedaliera, come l'acquisto di giocattoli per la sala giochi del reparto o l'acquisto di attrezzatura informatica, di arredo o di attrezzatura medico-sanitaria;
- La promozione e realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela dei diritti dell'infanzia e della gioventù, indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, di sesso o età;
- Il mantenimento dei rapporti di collaborazione e con associazioni mediche nazionali ed internazionali nonché con altri Ets ed associazioni di genitori aventi fini istituzionali analoghi;
- L'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà e di beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- L'organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative finalizzate ad aiutare i soggetti che si trovano in situazioni di povertà o di bisogno;
- L'erogazione di fondi e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- La realizzazione e la promozione di iniziative e progetti di supporto ai giovani nel loro itinerario educativo e professionale, con particolare attenzione alle aree considerate ad alto rischio di infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata;
- La fornitura di supporto psicologico, sociale, logistico e finanziario a persone svantaggiate o in situazioni di disabilità intellettiva relazionale e/o sensoriale, autismo e disturbo pervasivo dello sviluppo e comunque soggetti con difficoltà di comunicazione in genere;
- L'erogazione di servizi riabilitativi e rieducativi, anche ai fini della compiuta educazione al linguaggio verbale, l'assistenza logopedica, psicopedagogica ed il sostegno didattico specializzato;

- La promozione di azioni volte a far conoscere i metodi preventivi e riabilitativi sulla disabilità sensoriale e dell'autismo, proponendo costantemente alle famiglie informazioni utili di carattere sanitario o sociale ed operando per ridurre la disabilità;
- La promozione, costituzione e gestione di strutture riabilitative, sanitarie ed assistenziali atte a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi, relazionali e/o sensoriali anche attraverso l'avviamento del servizio di educatore pomeridiano;
- La formazione di figure professionali da utilizzare per il recupero sociale delle persone con disabilità sensoriali, autismo, disturbi pervasivi dello sviluppo;
- La promozione di attività ludiche, sportive, di colonie estive, di attività connesse alla Pet Therapy e la possibilità di far svolgere il servizio civile nazionale;
- Assistenza alle famiglie ed organizzazione di convegni e dibattiti al fine di una loro maggiore conoscenza ed una più attiva partecipazione al problema della disabilità in generale ed in particolare della sordità e dell'autismo;

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività mobiliare o immobiliare utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto 107/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo che - ai sensi dell'art.13, comma 6 del DL. 117/2017 - documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle d'interesse generale nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto semplificato.

ART. 5 – SOCI: AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o gli Ets che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa alcuna categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 – SOCI: DIRITTI E DOVERI

I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che si ritiene censurabili;

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 – SOCI: PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza o morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o da regolamenti interni alle varie attività di volontariato o che versi in stato di incompatibilità, può essere escluso dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio ed egli può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. articolo 30, commi 2, 3 e 4, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano, è composta dai soci dell'Associazione iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i soci, i componenti del Consiglio direttivo ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la eventuale devoluzione del patrimonio che residua a fini di pubblica utilità, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina gli eventuali compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, presenti in proprio o per delega.

Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni delle assemblee dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ovvero dal Notaio nel caso in cui ci si sia avvalsi di quest'ultimo, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere rinominati e rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio direttivo, lo stesso organo continuerà ad operare fino alla naturale scadenza del mandato se i componenti superstiti ne costituiscono la maggioranza, in caso contrario il Consiglio direttivo decadrà nella sua interezza e l'assemblea dovrà senza indugio provvedere alla sua ricomposizione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi dell'associazione, stabilisce le linee generali dell'attività e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento dell'associazione;
- delibera in ordine all'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- cura tutti gli adempimenti connessi con l'iscrizione al Runts;

- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio annuale di esercizio nonché, ove necessario, il bilancio sociale.

Il Consiglio direttivo delibera, inoltre su tutti gli aspetti che la legge o lo statuto non assegna esplicitamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato, d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, a mezzo lettera raccomandata o Pec che dovrà pervenire ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i suoi componenti ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

Le riunioni sono considerate valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

Le riunioni sono considerate regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

Ai Consiglieri spetta in ogni caso, oltre all'eventuale compenso loro assegnato dall'assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se debitamente documentate.

Il Presidente del Consiglio direttivo viene nominato al proprio interno dal Consiglio ed ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando se del caso avvocati.

Il Presidente del Consiglio direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente, Vicepresidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono le proprie attività sociali in maniera completamente gratuita.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato solamente nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e nei modi previsti dal medesimo art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.L. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.L. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti ed in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo deve essere convocato a tutte le riunioni dell'assemblea dei soci nonché a quelle del Consiglio direttivo con gli stessi termini di preavviso previsti per i soci e per i Consiglieri.

ART.14 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività di volontariato tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività di volontariato in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari, associati e non associati, se operano per attività dell'associazione a contatto con terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e quello dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del DL. 117/2017.

ART. 17 – I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai soci, agli amministratori, ai volontari, ai lavoratori, ai collaboratori ed ai componenti l'organo di controllo, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la propria vita che all'atto della sua estinzione o scioglimento ai sensi dell'art. 8, co. 2 DL. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 19 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del DL. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno e depositato al Runts entro il termine previsto dal citato DL. 117/2017.

ART. 20 – BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Dl. 117/2017 e secondo le linee guida approvate con DM 04/07/2019.

ART. 21 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Dl. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, le stesse sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Cts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets che operino negli stessi ambiti dell'Associazione.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.